

REGOLAMENTO (CEE) N. 1419/91 DELLA COMMISSIONE

del 15 maggio 1991

che modifica il regolamento (CEE) n. 4142/87 che determina le condizioni di ammissione di talune merci al beneficio di un regime tariffario favorevole all'importazione in funzione della loro destinazione particolare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1056/91⁽²⁾, in particolare l'articolo 11,

considerando che il regolamento (CEE) n. 4142/87 della Commissione⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3124/89⁽⁴⁾, determina le condizioni di ammissione di talune merci al beneficio di un regime tariffario favorevole all'importazione in funzione della loro destinazione particolare; che appare opportuno, da un lato, dichiarare esplicitamente all'articolo 7 del suddetto regolamento che, conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, l'autorizzazione è richiesta anche in caso di cessione della merce all'interno di uno Stato membro, e, dall'altro, semplificare, all'articolo 9, il compito dell'utilizzatore dell'esemplare di controllo T 5 allo scopo di ottenere una utilizzazione più corretta di detto esemplare; che occorre anche indicare, all'articolo 11, il documento T da utilizzare nel caso di spedizione di una merce per la quale lo Stato membro di espletamento della formalità di esportazione fuori dal territorio doganale della Comunità non coincide con lo Stato membro di uscita dalla Comunità di detta merce;

considerando che il regolamento (CEE) n. 4142/87 non contiene disposizioni per quanto riguarda, da un lato, la cessione, l'utilizzazione per una destinazione diversa da quella prescritta, l'esportazione fuori del territorio doganale della Comunità e la distruzione sotto controllo doganale, di una merce assoggettata al regime della «destinazione particolare» che è stata solo inizialmente oggetto dell'utilizzazione prescritta e, dall'altro lato, il momento a partire dal quale tale merce cessa di essere assoggettata a tale regime;

considerando tuttavia che, dato che l'esenzione stabilita dalla tariffa doganale comune per le navi importate nella Comunità in provenienza da paesi terzi comprende anche, senza alcuna limitazione o restrizione, tutti i materiali che si trovano a bordo di dette navi, è opportuno, al fine di non recare pregiudizio all'industria della costruzione navale comunitaria, prevedere che, per le merci che sono state destinate alla costruzione, alla riparazione, alla manutenzione, alla trasformazione, all'armamento o all'equipaggiamento di tali navi in particolare per la naviga-

zione marittima, gli obblighi derivanti dal suddetto regolamento si estinguono al momento della cessione o della riconsegna di dette navi; che conviene quindi effettuare le adeguate modifiche al testo del regolamento (CEE) n. 4142/87;

considerando che il comitato della nomenclatura non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 4142/87 è modificato come segue:

- 1) All'articolo 7, primo comma, dopo il termine «Comunità» è inserita la frase «ivi compreso all'interno di uno Stato membro».
- 2) All'articolo 9, i paragrafi da 3 a 6 sono sostituiti dal testo seguente:

«3. In deroga alle disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2823/87 della Commissione⁽⁵⁾, l'originale dell'esemplare di controllo T 5 accompagna le merci fino all'ufficio doganale competente in cui sono adempiute le formalità doganali che permettono al cessionario di disporre delle merci.

Su tale esemplare debbono figurare:

- nei riquadri 31 e 33, rispettivamente, la designazione delle merci nello stato in cui si trovano al momento della spedizione, compreso il numero dei pezzi, e il codice della nomenclatura combinata afferente;
- nel riquadro 38, la massa netta delle merci;
- nel riquadro 103, la quantità netta delle merci in lettere;
- nel riquadro 104, dopo avere riempito la casella in corrispondenza di «Altri (da specificare)», una delle seguenti menzioni in lettere maiuscole:
 - DESTINO ESPECIAL: MERCANCÍAS QUE DEBEN PONERSE A DISPOSICIÓN DEL CESIONARIO [REGLAMENTO (CEE) N° 4142/87, ARTÍCULO 9]
 - SÆRLIGT ANVENDELSESFORMÅL: SKAL STILLES TIL RÅDIGHED FOR ERHVERVEREN [FORORDNING (EØF) Nr. 4142/87, ARTIKEL 9]

⁽¹⁾ GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 107 del 27. 4. 1991, pag. 10.

⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1987, pag. 81.

⁽⁴⁾ GU n. L 301 del 19. 10. 1989, pag. 10.